

QUESTIONI MORALI E GIURIDICHE

CASI DI TEOLOGIA MORALE RISOLTI

I

Carlambrogio assicurato contro gli incendi incarica Cajo di appiccare il fuoco ad uno stabile di sua proprietà: di più corrompe i periti con denaro, perchè attestino danni maggiori a quelli realmente subiti. Se e come sia tenuto a riparare.

R. 1. L'incendiario, abbia distrutta la cosa propria o l'altrui, se ciò avvenne con colpa teologica grave deve restituire. Bisogna osservare le clausole dell'istrumento del contratto, per vedere, se i congiunti, che abbiano cagionato il danno, influiscano sulla responsabilità del primo assicurato. Questo è facile; è chiaro per diritto naturale, cioè per buon senso; ed è di solito ben precisato nelle convenzioni.

Non così facile è determinare, a chi si debba fare la restituzione, perchè non sempre è facile determinare, chi sia realmente danneggiato.

Ecco alcune considerazioni:

1. Se l'istituto assicuratore è **pubblico**, cioè appartiene allo Stato o alla Provincia si può restituire ai poveri o alle cause pubbliche. Se però sta negli statuti, che il guadagno si debba dividere fra gli assicurati, la restituzione si deve fare all'istituto. 2. Parimenti, cioè lo stesso dicasi, se l'assicurazione fra i privati è così costituita, che essi vicendevolmente si aiutano e la riparazione dei danni si fa colla ripartizione proporzionalmente nei singoli. 3. Se l'istituto di assicurazione è privato così, che il guadagno e il danno sieno a rischio dello stesso assicuratore o della società assicuratrice, propriamente si dovrebbe la restituzione, anche in questo caso, all'istituto o alla società. Che se questo stesso istituto fosse **riassicurato** almeno in parte si dovrebbe parte della restituzione a questo secondo istituto. 4. Vi **potrebbero** essere delle ragioni, per potersi restituire ai poveri o alle cause pie.

a) Perchè spesso negli istituti assicuranti sono tanti i possessori delle azioni, che la somma della restituzione, grave in sé distribuita nei singoli non è più grave per i singoli stessi. b) La riassicurazione si **suole fare**, per la maggior parte delle cose assicurate presso un altro o altri istituti, e di solito non si può sapere, presso quale o quali istituti sia stata fatta; bisognerebbe indicare la cosa all'istituto principale; cosa pericolosissima. c) Poi in questi casi i danneggiati sono non tanto gli assicuratori, quanto gli assicurati: perchè gli assicuratori ogni

anno nel determinare l'importo dell'assicurazione tengono conto degli incendi anche volontari che si verificano: così gli assicurati soffrono l'aumento. Però il numero di costoro (assicurati-danneggiati) è tanto, che generalmente nessun privato incontra danno grave: per cui, ex justa ratione, si può restituire ai poveri o alle cause pie.

Queste considerazioni già in parte contenute nella *Theologia Moralis* del P. *Lehmkuhl*, furono da lui completate nella edizione XII, vol. I n. 1358, pubblicata nel 1914, tre anni prima della sua morte (la I edizione era uscita nel 1884). Possono certo portar luce in molti casi.

N.B. Quel che si dice dell'incendiatore ingiusto vale pure di colui che corrompe i periti e li indusse ad un estimo ingiusto. Costui però è anche reo di aver indotto gli altri al male.

II

In un collegio diretto da Religiosi non si sa se i loro Padri possono ascoltare le Confessioni degli alunni interni e degli esterni, col solo permesso del Superiore della Congregazione.

R. 1. « Religio clericalis (est) cujus plerique sodales sacerdotio augentur » can. 448, 4.

Il can. 875, § 1 dice « In religione clericali exempta ad recipiendas confessiones professorum, novitiorum aliorumve, de quibus in can. 514, § 1, jurisdictionem delegatam confert quoque proprius eorundem Superior, ad normam constitutionum (si dice **quoque**, perchè la può dare anche l'Ordinario, can. 874), cui jus est eam concedendi etiam sacerdotibus e clero saeculari aut alius religionis ».

Il can. 514, § 1 stabilisce « In omni religione clericali jus et officium Superioribus est per se vel per alium aegrotis professis, novitiis, aliis in religiosa domo diu noctuque degentibus causa famulatus aut educationis aut hospitii aut infirmæ valetudinis Eucharisticum Viaticum et Extremam Unctionem ministrandi ».

Per queste persone il Superiore di una Religione clericale esente può dare la facoltà delle Confessioni per gli alunni interni. Vedi *Vermeersch* Epit. II, 145; *Gennaro* V, n. 665.

Cappello de Faenit. n. 4, n. 493, 2, 2° e 430, 3, 3°. Interessante quest'ultimo autore al n. 431 e 432. Basta perchè uno sia **famigliare** che uno rimanga nella Casa un giorno o l'altro, perchè si verifichi il diu noctuque. Basta l'**animus degendi**. Non requiritur ut semper habitet in domo.

Per il tempo delle ferie se l'alunno rimane tale cioè se ha l'intenzione di ritornare in collegio (convittore sempre) **verius** (dice) potest absolvi a religiosis.

Religio **exempta** (can. 488, 2°) « religio sive votorum solemnium, sive simplicium a jurisdictione Ordinarii loci subducta ». Una Congregazione poi può essere (come tutti sanno) o **Juris Pontificali**, se « approbationem, vel saltem laudis decretum ab Apostolica sede est consecuta; **juris dioecesanis** quae ab Ordinario

erecta hoc laudis decretum nondum obtinuit » (can. cit. 3°). Per sè l'approvazione o la lode pontificia determina la esenzione. Però, dice il Vermeersch (Epit. I, 541) « non repugnat quin expressa S. Sedis approbatio simul regimen episcopale seu dioecesanum cuipiam religioni imponat ». Questo prova nella mente dell'autore che per sè l'approvazione o la lode della S. Sede esime dall'autorità vescovile. Però specialmente trattandosi di donne si vedano le altre determinazioni del Diritto.

Vedano quei buoni Religiosi se la loro è « religio clericalis exempta »; se sì, applichino il can. 875.

CASI DA STUDIARE

1. Che dire della affermazione: « S. Ignazio è meno esatto, quando considera lo scrupolo una tentazione »?

2. E per il vecchio caso: « Se chi ha ricevuto una moneta falsa, la possa far girare », niente di nuovo?

3. E il salario degli operai come si determina secondo giustizia?

Mons. CARLO GORLA

Penitenziere Maggiore nella Metropolitana di Milano

MATRIMONI CONCORDATARI

QUESTIONI DI GIURISDIZIONE

1. - NORMA CONCORDATARIA GENERALE

Il principio che scaturisce dal sistema matrimoniale concordatario è il seguente: la competenza giurisdizionale è determinata dalla competenza legislativa; onde, per i matrimoni civili la giurisdizione spetta agli organi dello Stato (come prima) e per i matrimoni concordatari essa spetta alla Chiesa (1). La legge, pur nelle difficoltà dei raccordi procedurali tra i due ordinamenti, intese dare leale e completa applicazione al principio concordatario. E ciò fece con una larghezza che (come vedemmo altra volta) a rigore, non sempre poteva dirsi richiesta dell'articolo 34: ma, come si esprimono i relatori, ammesso il principio (salvo il matrimonio civile per chi lo voglia) dell'unicità dell'atto, quello religioso, da cui sorgono gli effetti canonici e civili, e, quindi dell'e-

(1) L'unica eccezione a questa regola dell'art. 34 del C.to fu espressa nettamente e « consentita » dalla Chiesa; essa riguarda, com'è noto, le *cause di separazione personale*, che « la S. Sede consente siano giudicate dall'autorità civile ». Ma non escludiamo che, con ciò, la Chiesa siasi privata di un diritto di giudizio in merito, da parte propria, che le compete di regola, in modo esclusivo. E perchè, nel sistema concordatario, la sentenza di separazione, pronunciata da un tribunale ecclesiastico, non potrebbe trovare esecuzione a mezzo delle autorità civili? Cesserrebbe ogni dubbio se il testo avesse inserito un « *anche dall'autorità civile* ». Del resto, a questa limitata concessione da parte della Chiesa corrisponde nella legge n. 487 la pur notevole concessione fatta dallo Stato con l'art. 22.